

(C.N.P.A.F) come per legge e in nome della giustizia, a norma dell'art. 109 del D.Lgs. n. 109 del 2009, in favore dei difensori dichiarati "notari".



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano

SENT. N. ____/2013

RGL n. 512/2010

Cron. n. _____

Dep. min. _____

Pubbl. _____

la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

dott. Eugenio	Cetro	Presidente relatore
dott. Renata	Fermanelli	consigliere
dott. Pierfilippo	Mazzagrecò	consigliere

alla pubblica udienza del giorno 18 aprile 2013, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2010, promossa con ricorso in appello depositato il 13 settembre 2010 da

Roberta Pettinato e
Corte di Appello di

APPELLANTE

Contro

MINISTERO dell'istruzione e della ricerca, in persona del Ministro in carica, dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche, in persona del direttore generale in carica, rappresentanti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato, sede Distrettuale di Ancona;

APPELLATI


avverso la sentenza n. 122/10 del 19 marzo 2010 del Giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro;

P. Q. M.

- A-** Accoglie l'appello ed accertata la lesione del diritto al completamento dell'orario di cattedra condanna il Ministero a corrispondere alla appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 4.714 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e riforma la sentenza impugnata;
- B-** condanna la parte appellata a rimborsare alla appellante le spese processuali che si liquidano per ciascun grado rispettivamente in Euro 1.000 e 1.200 per compensi professionali netti oltre I.V.A. e contributo alla cassa forense

(C.N.P.A.F) come per legge con distrazione, a norma dell'art. 93 cod. proc. civ.,
in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Cecro



APPELLANTE

APPELLATI

Il Tribunale di Pesaro, in sentenza n. 122/10 del 19 marzo 2010, ha respinto l'appello proposto dalla parte appellata contro la sentenza n. 122/10 del 19 marzo 2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro.

Avverso la sentenza n. 122/10 del 19 marzo 2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro;

P. Q. M.

- A- Accoglie l'appello ed accertata la lesione del diritto al completamento dell'orario di cattedra condanna il Ministero a corrispondere alla appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 4.714 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e riforma la sentenza impugnata;
- B- condannava la parte appellata a rimborsare alla appellante le spese processuali che si liquidano per ciascuna parte rispettivamente in Euro 1.000 e 1.000, oltre i compensi professionali pari alla L.V.A. e attribuita alla parte appellante.